

Atti sessuali con minorenne e pedopornografia commessi “a distanza”: sufficienza del nesso causale con la condotta della vittima e irrilevanza dell’autoproduzione delle immagini. Nota a Cass., Sez. III Pen., 8 maggio 2026 (ud. 19 novembre 2025), n. 16564

Sexual acts with a minor and child pornography committed “remotely”: the sufficiency of the causal link with the victim’s conduct and the irrelevance of the self-production of the images. Note to the Court of Cassation, Criminal Section III, 8 May 2026 (hearing 19 November 2025), no. 16564.

di Filippo Marco Maria Bisanti

Abstract [ITA]: La sentenza in rassegna offre un contributo di rilievo in tema di reati sessuali in danno di minori realizzati mediante strumenti telematici. Riconosciuta la piena configurabilità di tali illeciti anche “tra assenti” – in una prospettiva che la stessa Corte efficacemente ascrive a una emergente categoria di *smart crimes* – il Collegio chiarisce che, ai fini dell’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), non è necessario verificare l’effettiva valenza induttiva della condotta dell’agente, essendo sufficiente un mero nesso di causalità tra questa e il comportamento del minore, che ne impone la sola posteriorità e non anche la contestualità; ciò a differenza della violenza sessuale in senso stretto (art. 609-*bis* c.p.), ove la forza costringente della minaccia deve perdurare sino al momento del fatto. La pronuncia ribadisce, altresì, che nel delitto di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-*ter*, comma 4, c.p.) sono irrilevanti tanto la distinzione tra “cessione” e “consegna” quanto l’intento perseguito dall’agente, e che il requisito della “utilizzo” del minore sussiste anche a fronte di immagini autoprodotte, ove la loro realizzazione sia frutto di una pressante sollecitazione *ab alieno*.

Abstract [ENG]: *The decision of the Court of Cassation, Criminal Section III, 8 May 2026, no. 16564, makes a significant contribution regarding sexual offences against minors committed through electronic means. Having recognised that such offences can also be committed “between absent parties” - within a perspective that the Court itself aptly ascribes to an emerging category of “smart crimes”, the panel clarifies that, for the purposes of the offence of sexual acts with a minor (Article 609-*quater* of the Criminal Code), it is not necessary to ascertain the actual inducing effect of the offender’s conduct, since a mere causal link between the latter and the minor’s behaviour is sufficient, requiring only its subsequence and not its contemporaneity; this differs from sexual violence in the strict sense (Article 609-*bis*), where the coercive force of the threat must persist until the moment of the act. The ruling further reaffirms that, in the offence of transferring child pornography (Article 600-*ter*, paragraph 4), both the distinction between “transfer” and “delivery” and the offender’s purpose are irrelevant, and that the requirement of the “use” of the minor also exists in the case of self-produced images, where their creation is the result of pressing solicitation *ab alieno*.*

Parole chiave: atti sessuali con minorenne – pedopornografia – reati a distanza – nesso di causalità – utilizzo del minore

Keywords: *sexual acts with a minor – child pornography – remote offences – causal link – use of the minor*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il caso *sub iudice*. – 3. La decisione della Suprema Corte. – 4. Osservazioni.

1. Premesse.

La sentenza n. 16564 dell'8 maggio 2026, della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, emessa all'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, affronta – con motivazione densa e per più versi innovativa – il tema dei reati a sfondo sessuale commessi in danno di soggetti minori mediante l'impiego di strumenti di comunicazione telematica.

Il delitto di atti sessuali con minorenne, oggi previsto dall'art. 609-*quater* c.p., costituisce fattispecie autonoma sin dalla riforma organica della materia dei reati sessuali¹, che ha inteso apprestare al minore infraquattordicenne una tutela di carattere assoluto: nel nostro ordinamento, infatti, la libertà di autodeterminazione in ambito sessuale si acquista soltanto con il compimento del quattordicesimo anno di età, sicché il consenso eventualmente prestato dall'infraquattordicenne agli atti sessuali è, di per sé, giuridicamente irrilevante.

A tale fattispecie si affianca, nella prospettiva della vicenda in esame, il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-*ter* c.p.² e, in particolare, la residuale ipotesi di cui al comma 4, che punisce – con pena sensibilmente più mite rispetto a quelle contemplate dai commi precedenti³ – chiunque «offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito» il materiale pedopornografico.

La peculiarità della vicenda risiede nella dimensione “a distanza” delle condotte, interamente consumate per il tramite di conversazioni e scambi di immagini su piattaforme di messaggistica, nonché nel fatto che il materiale ritraente la vittima minore fosse stato da questa materialmente autoprodotta: circostanza, quest'ultima, che chiama in causa il delicato tema – da ultimo affrontato dalle Sezioni Unite⁴ – della rilevanza penale della cosiddetta pedopornografia “domestica” o autoprodotta.

Su ciascuno di tali profili la Corte offre precisazioni destinate a orientare la prassi applicativa.

2. Il caso *sub iudice*.

Il procedimento trae origine dalla condanna di un imputato, pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 12 giugno 2024 all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato e integralmente confermata dalla Corte di appello con sentenza del 14 marzo 2025.

All'imputato erano contestati due distinti reati:

- il primo, qualificato ai sensi dell'art. 609-*quater* c.p., aveva ad oggetto l'adescamento di una minore infraquattordicenne, sfociata nell'induzione della stessa a compiere su di sé atti sessuali, che la giovane riproduceva in immagini da lei stessa realizzate e – secondo la prospettazione accusatoria – trasmesse all'imputato;

¹ Prima della novella la condotta era contemplata quale circostanza aggravante della violenza sessuale: l'autonomia della fattispecie di atti sessuali con minorenne si deve alla l. 15 febbraio 1996, n. 66, di riforma organica dei delitti contro la libertà sessuale.

² Il delitto di pornografia minorile è stato introdotto dall'art. 3 della l. 3 agosto 1998, n. 269 ed è stato collocato tra i delitti contro la personalità individuale.

³ La condotta di offerta e cessione, relegata all'ultimo comma dell'art. 600-*ter* c.p. e assistita da un trattamento sanzionatorio più mite, riflette la minore gravità dell'aggressione al bene giuridico rispetto alle ipotesi di produzione, commercio e diffusione contemplate dai commi precedenti.

⁴ Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2021 (dep. 10 febbraio 2022), n. 4616, in ordine ai rapporti tra le condotte di realizzazione, cessione e detenzione del materiale di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. In dottrina, sulla pronuncia, vd. S. BERNARDI, *Le Sezioni unite chiariscono i limiti della (ir)rilevanza della “pedopornografia domestica” ai sensi dell'art. 600-ter c.p.*, in www.sistemapenale.it, 25 febbraio 2022; A. PECCIOLI, *La rilevanza penale della pedopornografia ad uso personale tra punti fermi e residui profili critici*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2022, 9, 1195 ss.; D. ROSANI, *Cessione di immagini pedopornografiche autoprodotte (“selfie”): la Cassazione rivede la propria lettura dell'art. 600-ter c.p.*, in www.sistemapenale.it, 4 dicembre 2020.

- il secondo, ricondotto all'art. 600-ter, comma 4, c.p., concerneva l'invio, da parte dell'imputato, delle predette immagini alla zia della minore.

Ritenute concedibili le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e operata la riduzione per la scelta del rito, l'imputato era condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie.

Avverso la sentenza di appello la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi⁵. In questa sede, tuttavia, l'attenzione si concentrerà, soprattutto, sui profili che attengono al nesso causale nei reati sessuali "a distanza" e alla nozione di "utilizzo" del minore, che costituiscono gli elementi più interessanti del pronunciamento in rassegna.

3. La decisione della Suprema Corte.

La Corte ha rigettato il ricorso, reputando infondato ciascuno dei motivi dedotti.

Quanto al travisamento della prova, il Collegio ha preliminarmente rammentato che tale vizio può assumere due forme, configurandosi «quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo» (travisamento per invenzione) ovvero «quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia» (travisamento per soppressione)⁶, e che, ai fini della sua deducibilità, non è sufficiente allegare l'esistenza di atti non considerati o malamente interpretati, occorrendo altresì identificare l'atto processuale, individuare il dato probatorio da esso emergente e incompatibile con la ricostruzione censurata, darne la prova e indicare le ragioni della sua decisività⁷.

Nella specie, la responsabilità dell'imputato risultava ancorata alle dichiarazioni rese dalla madre della persona offesa in sede di denuncia-querela, dalle quali emergeva che la minore le aveva riferito di aver ricevuto dall'imputato – attivo sotto plurime identità telematiche – proprie «immagini intime» e di essere stata sollecitata a inviarne di analoghe, poi effettivamente rinvenute nella memoria del telefono cellulare in uso all'imputato medesimo. Rispetto, poi, alla dedotta riconducibilità delle conversazioni a soggetti diversi dalla minore, il ricorrente si era limitato a indicare la relativa utenza telefonica, senza fornire gli elementi idonei a suffragare l'assunto e senza confrontarsi con il dato, di per sé dirimente, della disponibilità in capo all'imputato di immagini indubbiamente riferibili alla persona offesa e da lui in precedenza sollecitate.

Il fulcro della pronuncia è, però, rappresentato, come si è preannunciato, dall'esame dei motivi che investivano il nesso causale e la nozione di "utilizzo" del minore.

Muovendo dal secondo motivo, la Corte ha, anzitutto, ribadito la piena ammissibilità di una modalità realizzativa del reato "a distanza", ossia attraverso strumenti di comunicazione telematica che prescindono dalla contestuale presenza fisica di agente e vittima in un medesimo luogo⁸ – metodica che il Collegio, con felice intuizione, riconduce a una emergente categoria di *smart crimes* – e ne ha affermato la compatibilità con la fattispecie di cui all'art. 609-quater c.p.

Legittimata la tesi della commissione del reato "fra assenti", la Corte ha statuito che non è determinante la contestualità tra la condotta dell'agente e quella della persona offesa, «essendo

⁵ Con il primo si deduceva il travisamento della prova in ordine all'attività di adescamento. Con il secondo si lamentava il difetto di dimostrazione del nesso causale tra le condotte dell'imputato e quelle riferibili alla minore. Con il terzo si contestava la configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma 4, c.p., avendo l'imputato – *in thesi* – semplicemente "consegnato", e non "ceduto", le immagini alla zia della stessa minore, e ciò al solo fine di porre quest'ultima in guardia rispetto alle condotte della nipote. Con il quarto si negava la sussistenza del medesimo reato sotto il profilo della "utilizzo" del minore, atteso che il materiale sarebbe stato volontariamente autoprodotta dalla persona offesa, in assenza di costrizione o condizionamento. Con il quinto, infine, si censurava il trattamento sanzionatorio.

⁶ Così, in motivazione, Cass., Sez. II, 25 giugno 2019, n. 27929.

⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 19 marzo 2021, n. 10795.

⁸ In dottrina, sul punto, vd. F. LOMBARDI, *Autoerotismo indotto e reato di atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.), in www.giurisprudenzapenale.com, 24 novembre 2014.

sufficiente che il secondo sia, sotto il profilo causale, la conseguenza del primo».

Su questo snodo il Collegio ha introdotto una distinzione di notevole finezza dogmatica tra l'ipotesi di violenza sessuale e quella di atti sessuali con minorenne: mentre nella prima – stante la difficoltà di configurare una *vis absoluta* in assenza di compresenza fisica – occorre che la condotta minatoria o di abuso dell'autorità possieda una “forza” tale da perdurare nel tempo, sino a costringere il soggetto passivo anche in un momento non trascurabilmente successivo alla sua formulazione, nel caso dell'art. 609-*quater* c.p. (così come nelle ipotesi di violenza sessuale per induzione o inganno di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, c.p.) «è sufficiente che vi sia un rapporto di mera causalità fra la condotta del soggetto agente e quella della persona offesa, senza che debba essere esaminata l'effettiva valenza inducente della condotta del soggetto agente»⁹.

Ne discende – ed è affermazione di sicuro rilievo – che, anche laddove il minore si sia autonomamente determinato a disporre della propria libertà sessuale, la fattispecie di cui all'art. 609-*quater* c.p. resta integrata ogni qual volta a tale determinazione egli sia stato indotto, pur con condotte preesistenti al compimento degli atti, dall'azione altrui¹⁰.

Nel caso di specie, posto che gli atti compiuti dalla minore infraquattordicenne – riprodotti nelle immagini rinvenute sul telefono dell'imputato – avrebbero dovuto ritenersi conseguenza delle conversazioni intrattenute con l'accusato, la Corte ha ritenuto integrato il reato, ribadendo l'irrilevanza della contestualità e la sufficienza del solo nesso di causalità, «che sì ne impone la posteriorità ma non anche la sostanziale contemporaneità».

Su tali premesse si innesta, poi, la risposta al quarto motivo di ricorso.

La circostanza che il materiale fosse stato materialmente realizzato dalla minore su sé stessa non ne esclude la “utilizzazione”: il requisito – insegna la Corte – «deve essere rilevato ogniqualvolta la persona del minore sia intesa quale oggetto di una certa condotta e non come soggetto autonomamente deliberante»¹¹, ciò che si verifica «ove il comportamento del minore sia il frutto di una precedente pressante richiesta proveniente *ab alieno*».

Sicché, essendo la produzione delle immagini riconducibile alla determinazione impressa dal prevenuto, quest'ultimo risponde – oltre che del delitto di atti sessuali con minorenne – anche in relazione al materiale che riproduce condotte invasive dell'intimità sessuale della minore¹².

⁹ Per la medesima soluzione con riguardo alla violenza sessuale “a distanza”, vd. Cass., Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 5688, in *Dir. Pen. Proc.*, 2025, 8-9, 1041 ss., con nota di A. PICCALUGA, *L'art. 609-bis c.p. dai mille volti: il caso della violenza sessuale “a distanza” e “in differita”*.

¹⁰ L'estensione dell'art. 609-*quater* c.p. ai casi in cui il minore compia atti sessuali su sé stesso è dibattuta in dottrina. Nel senso di ravvisarvi una violazione del divieto di analogia *in malam partem*, vd. S. SEMINARA, *I delitti contro la persona*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2025, 203; P. VENEZIANI, *Commento all'art. 609-*quater**, in A. Cadoppi (a cura di), *Commentario alle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 2002, 214 ss.; A. VALSECCHI, *Delitti contro l'invulnerabilità e la libertà sessuale*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale* diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero e M. Pelissero, Torino, 2022, vol. VII, 412; M. VIZZARDI, *Gli atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater*)*, in *Trattato di diritto penale* diretto da G. Marinucci e E. Dolcini, Padova, 2015, vol. X, 357, che ha fatto riferimento ad una forma di interpretazione «schiettamente analogica». In senso favorevole, invece, a una interpretazione lata della locuzione «compie atti sessuali con», idonea a ricomprendere anche gli atti che il minore compia su sé stesso, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2022, 468. Con specifico riguardo alla sentenza in commento, per una lettura critica, A. PICCALUGA, *La Corte di cassazione e gli atti sessuali con minore “a distanza” e non contestuali*, in *www.sistemapenale.it*, 4 giugno 2026.

¹¹ La nozione di “utilizzazione” del minore quale presupposto del delitto di cui all'art. 600-*ter* c.p. era già stata delineata da Cass., Sez. Un., 31 maggio 2018 (dep. 15 novembre 2018), n. 51815, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019, 7, 961 ss., con nota di A. GALANTE, *Le Sezioni unite in tema di pedopornografia: escluso il pericolo di diffusione*, ravvisandosi l'utilizzazione nella condotta di chi si serve del minore strumentalizzandolo e piegandolo ai propri fini. In dottrina, per tutti, L. PISTORELLI, *Sub art. 600-*ter* c.p.*, in *Codice penale commentato* diretto da E. Dolcini e G. Gatta, Tomo III, Milano, 2021, 1540 ss.; M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile*, Torino, 2019, *passim*.

¹² Sulla configurabilità del reato di cui all'art. 600-*ter* c.p. anche in presenza di materiale autoprodotta dal minore, allorché l'autore ne abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito, vd. Cass., Sez. III, 18 giugno 2019, n. 26862, e Cass., Sez. III, 26 maggio 2022, n. 20552. Più in generale, sulla rilevanza penale della pedopornografia c.d. “domestica”, vd. anche Cass., Sez. III, 1 luglio 2021, n. 25334, e Cass., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 11675.

Del pari infondato è stato giudicato il terzo motivo.

Ricostruita la struttura dell'art. 600-ter c.p. – che ai primi tre commi incrimina, rispettivamente, la produzione, il commercio e la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione del materiale¹³, e al quarto comma la residuale condotta di chi «offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito» – la Corte ha rilevato che quest'ultima ipotesi è punita meno severamente proprio in ragione della maggiore ampiezza tipologica e della minore gravità dello spettro comportamentale che essa presidia, consistente nella semplice esternazione del materiale dalla sfera di dominio del detentore per la sua trasmissione ad altri, «a prescindere da qualsivoglia intento perseguito dal cedente»¹⁴.

Priva di fondamento lessicale è, pertanto, la distinzione tra il “cedere” e il “consegnare”, così come irrilevante è l'intento – nella specie, asseritamente protettivo – perseguito dall'agente: e ciò in coerenza con la *ratio* della disposizione, tesa a impedire ogni forma di circolazione del materiale, poiché ciascuna di esse «accresce oggettivamente il pericolo di sua successiva ulteriore circolazione sino ad una potenziale divulgazione».

Le uniche cessioni penalmente neutre – conclude sul punto il Collegio – sono quelle prive dell'elemento soggettivo (costituito dal dolo generico, con conseguente scarso spazio pratico dell'ipotesi, tenuto conto del rigore dell'art. 602-quater c.p. in tema di ignoranza dell'età della persona offesa) ovvero quelle coperte da una delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51-54 c.p., restando *in radice* esclusa l'operatività del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., stante l'indisponibilità, *ratione aetatis*, del bene-interesse leso.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

4. Osservazioni.

La sentenza in commento si segnala per la lucidità con cui affronta i problemi posti dalla progressiva migrazione dei reati sessuali in danno di minori entro l'ambiente digitale.

Il primo e più significativo apporto attiene alla ricostruzione del nesso eziologico nelle condotte realizzate “a distanza”.

La suggestiva formula degli *smart crimes* evocata dal Collegio, quasi *per incidens*, coglie un dato di esperienza ormai incontrovertibile: lo strumento telematico non è mera modalità esecutiva, ma fattore che ridefinisce le coordinate spazio-temporali del fatto tipico, dissolvendo la compresenza fisica tra autore e vittima¹⁵.

In questa prospettiva, la scelta di ancorare l'integrazione dell'art. 609-quater c.p. al solo nesso di causalità appare coerente con la tutela assoluta accordata all'infraquattordicenne, che, non essendo titolare del diritto di disporre della propria libertà sessuale, non può validamente autodeterminarsi.

La distinzione tracciata rispetto alla violenza sessuale in senso stretto – ove la forza costrittiva

¹³ Sulla struttura a più fattispecie dell'art. 600-ter c.p. e sul bene giuridico tutelato vd., in dottrina, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, op. cit., 512; A. PECCIOLI, *Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (commento alla l. 6 febbraio 2006, n. 38)*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2006, 8, 935 ss.; P. PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, vol. I, Padova, 2018, 375 ss. Sulla natura residuale e di minore gravità dell'ipotesi di cui al comma 4, per tutti, L. PISTORELLI, *Sub art. 600-ter c.p.*, op. cit., 52.

¹⁴ Sull'irrelevanza, ai fini dell'art. 600-ter, comma 4, c.p., dello scopo perseguito dall'agente e sulla natura di reato a dolo generico, vd. L. PISTORELLI, *Sub art. 600-ter c.p.*, op. cit., 52, e B. ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2025, 206 ss. La *ratio* dell'incriminazione, tesa a impedire ogni forma di circolazione del materiale, induce a ricomprendere nella nozione di cessione qualsiasi trasmissione a terzi, indipendentemente dal fine e dal carattere gratuito od oneroso dell'atto.

¹⁵ Sul fenomeno della devianza sessuale tecno-mediata e sulle nuove forme di aggressione alla sfera sessuale realizzate a mezzo delle tecnologie della comunicazione vd., in dottrina, T. PIETRELLA, *Pornografia digitale, sexting e diritto penale. La devianza sessuale al tempo della tecno-mediazione*, in www.sistemapenale.it, 2 ottobre 2025; B. PANATTONI, *Violazioni “incorporee” della sfera sessuale. Possibili evoluzioni ed insidie nell'ambito dei reati sessualmente connotati*, in www.archiviopenale.it, 1 dicembre 2022.

della minaccia deve proiettarsi sino al momento del fatto – è dogmaticamente elegante e persuasiva¹⁶.

Non può, al contempo, sottacersi come la figura imponga all'interprete rigore nell'accertamento del collegamento tra la condotta dell'agente e quella del minore: ove il nesso causale fosse ricostruito con eccessiva larghezza, si correrebbe il rischio di dilatare oltre misura il perimetro della fattispecie, sino a ricomprendervi condotte solo occasionalmente o marginalmente collegate all'evento¹⁷.

La stessa Corte, del resto, àncora la propria conclusione alla circostanza – accertata in fatto – che gli atti della minore fossero “la conseguenza” delle conversazioni con l'imputato: è, dunque, sul piano probatorio, prima ancora che dogmatico, che si gioca la tenuta della soluzione.

Il secondo profilo di interesse riguarda la nozione di “utilizzo” del minore, rispetto alla quale la pronuncia si inserisce con coerenza nel solco tracciato dalle Sezioni Unite in tema di pedopornografia autoprodotta.

L'aver riferito il requisito non al dato materiale di chi abbia realizzato le immagini, bensì alla condizione del minore quale “oggetto” di una condotta altrui anziché “soggetto autonomamente deliberante”, consente di ricondurre alla fattispecie anche il materiale formalmente autoprodotta, ma sostanzialmente eterodeterminato. La soluzione è condivisibile e aderente alla *ratio* di tutela; nondimeno, essa sposta il baricentro dell'accertamento sulla natura “pressante” della sollecitazione *ab alieno*, con ciò rimettendo all'apprezzamento del giudice di merito una valutazione dai contorni necessariamente sfumati, che dovrà essere condotta con particolare cautela onde evitare che la soglia della rilevanza penale risulti attinta da condotte prive di reale efficacia condizionante.

Sul versante della pornografia minorile, merita adesione la ferma riaffermazione dell'irrelevanza tanto della distinzione tra “cessione” e “consegna” quanto dell'intento perseguito dall'agente.

La condotta di cui all'art. 600-ter, comma 4, c.p. è presidiata dal solo dolo generico e trova la propria giustificazione nell'esigenza di arginare, a monte, ogni forma di circolazione del materiale, nella consapevolezza che ciascun passaggio ne incrementa il pericolo di ulteriore diffusione.

Significativa, in tale cornice, è la stessa ammissione del Collegio circa lo “scarso spazio pratico” delle ipotesi scriminate, così come la puntuale esclusione del consenso dell'avente diritto in ragione dell'indisponibilità del bene *ratione aetatis*: precisazioni che valgono da monito per chiunque – anche animato da intenti protettivi – sia tentato di “inoltrare” simile materiale, magari per segnalare o denunciare il fatto, al di fuori dei canali istituzionali.

La pronuncia costituisce un contributo prezioso alla definizione dello statuto penale dei reati sessuali “tecnologici” in danno di minori, del quale valorizza la dimensione sostanzialistica e teleologicamente orientata alla protezione della vittima; si colloca, del resto, nel più ampio quadro di rafforzamento della tutela penale dei minori nell'ambiente digitale delineato dalla Convenzione di Lanzarote e dalla Direttiva 2011/93/UE, e vale, al contempo, quale monito per gli operatori – educatori, famiglie, forze di polizia – circa la crescente pervasività dei fenomeni di adescamento *online*, la cui repressione rappresenta, oggi, una delle frontiere più delicate del diritto penale.

¹⁶ Sul rapporto tra le due fattispecie e sulla clausola di sussidiarietà posta in apertura dell'art. 609-*quater* c.p. – per cui il delitto ricorre, in negativo, ove difettino gli estremi della violenza, della minaccia o dell'abuso propri dell'art. 609-*bis* c.p. – vd. G.M. CALETTI, Sub art. 609-*quater* c.p., in *Codice penale commentato*, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, Tomo III, Milano, 2025, 218 ss.

¹⁷ Il rilievo trova eco in dottrina, ove si è osservato che il richiesto “rapporto di mera causalità” presuppone, comunque, la prova di un effettivo condizionamento psichico della vittima, sì da non tradursi in una forma di responsabilità per fatto altrui: in tal senso A. PICCALUGA, *La Corte di cassazione e gli atti sessuali con minore “a distanza”*, op. cit. Sui profili della causalità psichica, più in generale, G. PONTEPRINO, *Il concorso morale nel reato*, Torino, 2024, 428 ss.